



**COMUNE DI VILLA LAGARINA**  
**Provincia Autonoma di Trento**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEI MERCATI COMUNALI**  
**SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Raffaella Santuari

A handwritten signature in blue ink is placed over the printed name of the municipal secretary, Raffaella Santuari. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name.

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica nel territorio comunale di Villa Lagarina, in conformità con i seguenti provvedimenti normativi e atti di indirizzo di fonte superiore:
  - a) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  - b) Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e ss.mm. "Legge provinciale ul commercio 2010";
  - c) Decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg. di data 23 aprile 2013 "*Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)*";
  - d) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013, riguardante "*Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 117: approvazione degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio di cui all'art. 16, comma 1 e recepimento, ai sensi dell'articolo 76, comma 1 dell'intesa in sede di conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*".

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:
  - a) la parola "legge" è da intendersi "*Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale*";
  - b) le parole "*regolamento di esecuzione*" sono da intendersi "*Regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.*";
  - c) le parole "*indirizzi provinciali*" sono da intendersi le direttive di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 n. dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) la parola "*SCIA*" è da intendersi "*segnalazione certificata di inizio attività*";
  - e) la parola "*documento unitario*" è da intendersi le indicazioni di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 n. dd. 06.09.2013 "*Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5.07.2012*".
2. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento deve intendersi:
  - **Commercio su aree pubbliche:** la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
  - **Mercato:** area pubblica o area privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi dati in concessione e destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
  - **Aree pubbliche:** le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - **Posteggio:** la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;
  - **Presenza nel mercato:** ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge provinciale, la presenza dei titolari di SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi resi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite;
  - **Mercato periodico:** la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di

almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge provinciale;

- **Mercati saltuari:** i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;

- **Posteggi isolati:** i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;

- **Commercio itinerante:** il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

- **Spuntisti:** si intendono gli esercenti il commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione di posteggio, in possesso di regolare autorizzazione, inseriti nell'apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del posteggio in sostituzione temporanea di eventuali titolari assenti o dell'assegnazione definitiva in caso di disponibilità del posteggio per revoca, rinuncia o ampliamento dell'area di mercato;

- **Operazione di assegnazione dei posteggi o spunta:** l'assegnazione temporanea, per la sola giornata, agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell'assenza dei titolari.

### ART. 3 – ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. L'Amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.
3. Nel comune di Villa Lagarina sono stati istituiti i mercati come specificatamente indicati negli allegati A, B e C.

### ART. 4- AREE DI MERCATO PRIVATE

1. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del Comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali.
2. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni ed i divieti posti per la tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Quanto previsto dal presente articolo può valere anche quale possibile alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

### ART. 5 - TIPOLOGIE DI POSTEGGIO

1. In attuazione di quanto previsto dagli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nei mercati periodici e saltuari esistenti o di nuova istituzione sono le seguenti:
  - a) generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
  - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature);
  - c) vendita e somministrazione di bevande, panini, cibi cotti e simili al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati;

- d) posteggi riservati alla vendita del proprio prodotto da parte di produttori agricoli iscritti al Registro Imprese in qualità di imprenditori agricoli e/o artigiani iscritti all'Albo Artigiani.
2. Nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1 e al punto 3.3 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio specificatamente stabilite per i singoli mercati periodici e saltuari istituiti sono quelle riportate rispettivamente negli Allegati del presente Regolamento.
  3. Per motivi di sicurezza e di prevenzione incendi, gli ambulanti operanti nel settore alimentare tramite automezzo attrezzato per la cottura di alimenti con combustibili gassosi non possono essere concessionari dei posti situati internamente al mercato, ossia di posteggi non facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso attraverso strade esterne all'area mercatale. Detta disposizione vale anche per le occupazioni temporanee in caso di assenza dei titolari di posteggio fisso.
  4. Il possesso di titoli abilitativi per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione, non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione medesima, ma unicamente alla loro vendita in forma itinerante ovvero nei casi di sostituzione temporanea in altri mercati dei titolari assenti.

#### **ART. 6 – AMMISSIONE AI MERCATI**

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di attuazione.
2. La suddetta autorizzazione/SCIA e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati saltuari di nuova istituzione, le domande di partecipazione devono essere presentate, nell'anno di riferimento, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento. Ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previste dal Decreto legislativo 228/2001, possono essere assegnati esclusivamente i posteggi ad essi riservati. A tal fine, i posteggi di nuova istituzione in mercati esistenti nonché i posteggi divenuti liberi siti nel mercato di servizio e riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previste dal Decreto legislativo 228/2001, vengono assegnati sulla base delle domande inoltrate. In presenza di più richieste, verrà redatta una graduatoria da utilizzare anche per assegnazioni temporanee per assenza del titolare. Tale graduatoria, verrà stilata sulla base dell'ordine cronologico di inoltro della domanda; in presenza di domande presentate nella stessa data, al momento dell'assegnazione della concessione verranno privilegiati gli imprenditori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione in merito a quanto sopra descritto.

#### **ART. 7 - AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI**

1. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge e dell'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le tipologie di posteggio come da allegato C.
2. Ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previste dal decreto legislativo 228/2001 possono essere assegnati esclusivamente i posteggi isolati ad essi riservati.
3. La durata delle concessioni per i posteggi isolati è di anni 12, salvo diverso accordo per una durata inferiore. Qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario, potrà formulare un diverso accordo con il concessionario del posteggio il quale, sottoscrivendo per ricevuta la concessione, accetterà l'assegnazione del posteggio nell'arco dell'anno per periodi, anche più di uno, non

continuativi. Questo consentirà all'amministrazione di soddisfare più esigenze nell'interesse del consumatore, garantendo una miglior qualità del prodotto offerto in relazione alla stagionalità ed allo stesso tempo si potranno accogliere le domande di più operatori.

4. Nel caso di posteggi isolati istituiti su area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, le concessioni pur avendo riconosciuta una durata di anni 12, saranno strettamente vincolate alla durata della messa in disponibilità del suolo. Qualora non fosse possibile rinnovare la messa in disponibilità del suolo o il soggetto privato non intenda più mettere il suolo nella disponibilità dell'amministrazione, la stessa proporrà all'intestatario della concessione, ove possibile e compatibilmente con le norme viabilistiche, urbanistiche e ambientali, un'area alternativa ove ricollocare il posteggio. Nell'impossibilità oggettiva di ricollocare il posteggio o nel caso di rifiuto da parte dell'interessato della proposta di ricollocazione, potrà essere disposta la cancellazione del posteggio.
5. Relativamente alla determinazione del canone per la concessione dei posteggi isolati, considerando che lo stesso è commisurato alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati, si considererà applicabile qualora siano sostenute dal Comune dette spese. Nello specifico, qualora non sia necessario predisporre l'area mercatale (apprestamento segnaletica, posizionamento transenne e dispositivi di protezione, rimozione e riposizionamento di parti di arredo urbano movimentate appositamente per il mercato, servizio di sgombero neve, servizi di rete eventualmente messi a disposizione come energia elettrica, acqua e gas e il servizio connesso alla gestione amministrativa del mercato), il canone non sarà applicato.

#### **ART. 8 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA**

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari, con particolare riguardo alle aree poste nelle immediate vicinanze della sede stradale, devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi, emanate dalle competenti autorità.

#### **ART. 9 – LA CONCESSIONE**

1. Nella concessione di posteggio vengono individuati i seguenti elementi:
  - a) Il titolare;
  - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione come previsto dal punto 3.3. degli indirizzi provinciali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
  - d) la durata della concessione;
  - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
  - f) i richiami al pagamento del canone e della tassa rifiuti.
2. La concessione di posteggio deve essere conservata unitamente alla SCIA presentata per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza.

3. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale, anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.
4. L'assegnazione di posteggi resi disponibili (per revoca o rinuncia) o di nuova istituzione in mercati già esistenti, è disposta, sempre nel rispetto del settore o della tipologia merceologica eventualmente stabilita per il posteggio, a favore dei soggetti che risultano validamente inseriti nella graduatoria per i non titolari di posteggio fisso di quello specifico mercato in ordine decrescente, sulla base del punteggio maturato.
5. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista, l'offerta di assegnazione procede seguendo l'ordine di graduatoria. Il rinunciatario rimane iscritto in graduatoria con lo stesso punteggio maturato.
6. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 8.

#### **ART. 10 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO**

1. La durata delle concessioni di posteggio nei mercati periodici e saltuari e nei posteggi isolati è fissata in 12 anni, al fine di garantire all'operatore economico una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali e potrà essere concessa, sulla base di un accordo sottoscritto con i concessionari, a più soggetti ai quali verrà concesso uno o più periodi nell'arco dell'anno. Questo consentirà ai concessionari di rispettare la stagionalità del prodotto da loro offerto a vantaggio della qualità e della diversificazione dell'offerta.
2. La durata delle concessioni per i posteggi isolati può essere accordata con il concessionario del posteggio medesimo per un periodo inferiore ad anni 12, in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito secondo i criteri e le modalità indicati con deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19 marzo 2021 e ss.mm.

#### **ART. 11 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

1. L'operatore titolare di posteggio fisso, che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'operazione di spunta, è ritenuto assente ed il relativo posteggio viene considerato disponibile all'assegnazione temporanea.
2. Per ogni mercato presente sul territorio comunale viene stilata una graduatoria per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare della relativa concessione, sulla base dell'anzianità di frequenza sul mercato.
3. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che abbiano presentato al Comune di Villa Lagarina la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa ad un determinato mercato.
4. La graduatoria viene formulata attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 1 (uno) punto. Per "*presenza*" deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare dell'autorizzazione/SCIA, all'operazione di assegnazione temporanea dei posteggi resi liberi per assenza del titolare della concessione, che è svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito seguendo l'ordine decrescente di graduatoria. Detta operazione deve avvenire negli orari definiti.

5. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
6. Non sarà assegnato alcun punteggio agli spuntisti presenti alle operazioni di assegnazione privi della merce e delle attrezzature nonché di personale addetto alle operazioni di vendita o che rifiutino il posteggio offerto.
7. L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari è disposta, a prescindere dal settore merceologico, ad eccezione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
8. La graduatoria è aggiornata ogni sei mesi per i mercati periodici e una volta all'anno per i mercati saltuari (fiere).
9. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio.
10. A conclusione dell'operazione di spunta, gli operatori titolari di concessione possono chiedere lo spostamento in altro posteggio non occupato, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, nel caso in cui si trovino in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli altri operatori regolarmente presenti.
11. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore dovrà presentare nuova istanza.
12. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate.

## **ART. 12 – SUBINGRESSO**

1. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
2. La presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla legge; qualora l'operatore non avesse già trasmesso la SCIA e non fosse già in possesso della concessione di posteggio, potrà partecipare al mercato esibendo agli organi di vigilanza la documentazione completa e necessaria per formalizzare il subingresso e la ricevuta di trasmissione della stessa al SUAP.
3. Il titolare che cede o affitta l'azienda commerciale, o chi cessa il periodo di affittanza deve comunicare la cessazione al Comune, restituendo l'originale dell'autorizzazione/SCIA presentata e l'originale della concessione di posteggio.
4. La SCIA relativa al subingresso è inoltrata al Comune di Villa Lagarina, a seguito della comunicazione di cui al punto precedente, contestualmente alla domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico cui si riferisce il subentro.
5. Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il Comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
6. Entro sette giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare SCIA/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata.

### **ART. 13 – COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE**

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

### **ART. 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo. Trascorso tale termine l'assenza è considerata ingiustificata.
2. I posteggi revocati vengono soppressi e pertanto non riassegnati qualora sussistono esigenze di riduzione del numero dei posteggi nel mercato legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza.

### **ART. 15 – ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune con ordinanza ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1. viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.
3. Negli allegati A1, B1 e C1 sono indicati gli orari di svolgimento dei mercati che potranno, nel caso di necessità, essere modificati con ordinanza.

### **ART. 16 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO**

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano: intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, situazioni meteorologiche palesemente compromettenti ecc.). In questi casi, valutati di volta in volta con la collaborazione degli operatori di cui al seguente punto, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti per ogni associazione maggiormente rappresentativa, degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato

### **ART. 17 - LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATE DEI MERCATI**

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento viene disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
  - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
  - b) causa di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, devono essere adeguatamente documentate e motivate le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

2. Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettua un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
3. L'ordinanza viene emessa con congruo anticipo e comunque almeno quindici giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
4. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
  - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale;
  - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
  - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
  - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
5. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
6. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
7. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento viene disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

#### **ART. 18 - AMPLIAMENTO DEI MERCATI**

1. Il Comune, previa acquisizione del parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può procedere all'ampliamento delle aree mercatali esistenti, individuando posteggi riservati ai produttori agricoli.

#### **ART. 19 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dal consiglio comunale, nei seguenti casi:
  - a) assenza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

#### **ART. 20 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area approvata dal Comune.

2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

### **ART. 21 - COMMERCIO ITINERANTE**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la temporanea vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un' ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno trecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 300 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 27 e 32 del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 300 è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
4. E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune; è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e della legge l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata nei centri storici degli abitati e nelle aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree medesime.
6. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
7. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

### **ART. 22 - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI**

1. Il Comune, previa acquisizione del parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può istituire nuovi mercati nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.
2. L'individuazione delle aree per il mercato viene effettuata con riferimento alla disponibilità di aree pubbliche o di aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, compatibilmente con le valutazioni di pianificazione urbanistica, di viabilità e sicurezza, conformemente a quanto disposto dagli indirizzi provinciali.
3. Il Comune individua n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli nel mercato periodico di piazza E. Scrinzi. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.

#### **ART. 23 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE**

1. Ai fini dell'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi ai mercati periodici e saltuari di nuova istituzione, si procede mediante procedura di pubblica selezione.

#### **ART. 24 – ISTITUZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI**

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta dal Comune in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici per quanto compatibili.
3. In caso di assenza giornaliera dal mercato del titolare, il relativo posteggio non viene assegnato in via temporanea ad altri operatori ma resta vacante.

#### **ART. 25 – ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita per gli esercizi al dettaglio.

#### **ART. 26 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO**

1. I mercati comunali istituiti su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di accesso e sgombero dall'area stabilita dal Comune, che definisce anche l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario stabilito per l'inizio dello sgombero dell'area, salvo casi di comprovata forza maggiore quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci o improrogabili esigenze personali. In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.
4. L'accesso e l'uscita dei posteggi isolati sono definiti con delibera della Giunta comunale.

## **ART. 27 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA**

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.

## **ART. 28 -ALLESTIMENTI DEI BANCHI**

1. L'operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dal regolamento mercatale e del canone unico per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa.

## **ART. 29 -SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO**

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione, alla raccolta dei rifiuti del posteggio ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori collocati presso le aree destinate alla raccolta differenziata presenti sul territorio. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali simili, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolciumi o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.

## **ART. 30 - VIABILITA'**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

## **ART. 31 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO**

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini ed alla parte sporgente non venga appesa merce o altri oggetti.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.

## **ART. 32 – DIVIETI**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
  - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
  - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
  - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
  - d) tenere cani od altri animali fatto salvo quanto eventualmente disposto dal regolamento comunale di polizia urbana/detenzione animali (da valutare caso per caso);
  - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
  - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

## **ART. 33 -VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI**

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

## **ART. 34 – CANONE UNICO E MERCATALE**

1. In merito all'applicazione del canone unico e mercatale, si richiama quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

## **ART. 35 -RESPONSABILITA'**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

### **ART. 36 - SORVEGLIANZA ED ELENCHI**

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata dagli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale o da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è svolta dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

### **ART. 37 - SANZIONI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti i soggetti autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 36 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 53 della Legge ed articolo 22 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupa abusivamente un'area all'interno del mercato, soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e gli verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 11 del presente regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4 della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 25 e 26 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
6. Per il mancato o parziale pagamento dei canoni previsti dall'art. 34, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi 6 e se si tratta di mercato saltuario, per l'edizione successiva alla verifica del debito. La sospensione decadrà automaticamente a seguito dell'accertamento dell'avvenuto pagamento; nel caso si accertasse il mancato pagamento, decorsi i termini della sospensione, la concessione verrà revocata. Per il mercato saltuario, il mancato pagamento di canoni arretrati costituisce pertanto impedimento alla partecipazione alla successiva edizione.
7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **ART. 38 – HOBBISTI**

1. Nell'ambito dell'istituzione di mercati il Comune individua appositi spazi riservati agli hobbisti individuato con l'allegato B, di cui la metà da assegnare in via prioritaria agli hobbisti residenti in provincia di Trento.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso il Comune delle manifestazioni di interesse alla partecipazione da parte dei soggetti interessati ad

ogni singolo mercato, in rapporto ai posteggi disponibili. I soggetti ammessi al mercato dovranno inoltre presentare al Comune domanda di concessione di suolo pubblico.

3. Al fine di favorire i necessari criteri di rotazione fra tutti i potenziali soggetti interessati, non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto a due mercati consecutivi, salvo che le manifestazioni di interesse pervenute non coprano i posti disponibili e la riserva di posti di cui al comma 1 sia comunque garantita.

### **Art. 39 – CHIOSCHI**

1. Il posteggio con chiosco costituisce una particolare tipologia di posteggio, inserito in un mercato o isolato, dato in concessione per la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande come individuato nell'allegato C.
2. L'esercizio dell'attività di commercio o di somministrazione svolta in chioschi fissi è soggetto a SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica e alla concessione permanente di suolo pubblico e all'assegnazione si procede mediante bando pubblico oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.
3. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi, possono essere introdotte con provvedimento di Giunta comunale specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione commerciale delle piccole e medie imprese locali. La specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca dell'autorizzazione data.
4. Il subingresso e la voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico, può avvenire esclusivamente con riferimento al settore merceologico (alimentare o non alimentare) autorizzato in capo alla ditta cedente.
5. Eventuali richieste di variazione merceologica, sono valutate con atto della Giunta comunale, tenuto conto della programmazione e delle reali esigenze dell'utenza.
6. L'assegnazione temporanea, in caso di assenza del titolare, è esclusa.
7. I chioschi devono essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza e di decoro, pena la decadenza della concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, previa diffida e successiva inadempienza da parte del concessionario.

### **ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del Regolamento approvate con deliberazione n. 46 di data 17.10.2002 e s.m..

### **ALLEGATI**

Allegato A) - Planimetria posti mercato periodico in Piazzetta dott. Enrico Scrinzi

Allegato A1) - Individuazione ubicazione, orari mercato periodico Piazzetta dott. Enrico Scrinzi

Allegato B) - Planimetria posti mercato hobbisti in Piazza Riolfatti

Allegato B1) - Individuazione ubicazione, orari mercato hobbisti Piazza Riolfatti

Allegato C) - Planimetria posti mercato saltuario "Mercato loc. Cei"

Allegato C1) - Individuazione ubicazione, orari mercato loc. Cei e individuazione chiosco

